

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DEFINIZIONE E FINALITÀ'

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

- ART. 1 -

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile, *una* associazione non riconosciuta, che assume la denominazione "IL SOGNO".

L'associazione ha la sede legale in Comune di BUDRIO (BO), Via Zenzalino Nord, n°7.

L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ.

- ART. 2 -

L'Associazione "IL SOGNO", è apartitica, opera senza fini di lucro e con finalità ricreativo-culturali. Ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale da attuare a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

L'Associazione si pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- a) allestire spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute autorizzate dal Presidente e debitamente documentate;
- b) promuovere la pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- d) realizzare iniziative editoriali sia su stampa, sia su supporto audiovisivo di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- e) svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- f) affiancarsi ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- g) promuovere attività di animazione per bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- h) promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare attori, registi, scenografi, coreografi, costumisti, truccatori, fonici, illuminotecnici, artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
3. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
4. attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

SOCI

- ART. 3 -

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente.

- ART. 4 -

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni, degli organi sociali.

Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

- ART. 5 -

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

- ART. 6 -

I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; in particolare in merito all'approvazione del Bilancio, all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

- ART.7 -

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

- ART. 8 -

La qualifica di socio si perde per:

- decesso qualora si tratti persona fisica;

- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;

- mancato pagamento della quota sociale;

- recesso od esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;

- quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE BILANCIO

- ART. 9 -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli Associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali,

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale.

Il Fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

- ART. 10 -

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio. Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio si compone del rendiconto economico, anno appena trascorso + Preventivo economico anno seguente dello stato patrimoniale e di una relazione di accompagnamento nella quale il Consiglio Direttivo dà menzione delle attività svolte dall'associazione.

ORGANI SOCIALI

- ART.11 -

Sono organi sociali:

a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario.

ASSEMBLEE

- ART. 12 -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata o tramite

comunicazione scritta da inviarsi ai Soci anche tramite fax o e mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio,

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata con l'indicazione delle materie da almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli avvisi dovranno specificare il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora rispetto alla prima convocazione.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo.

- ART. 13 -

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea Straordinaria. In particolare sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

- ART. 14 -

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati,

- ART. 15 -

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- ART. 16 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci fra Soci che ne hanno diritto.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

- ART. 17 -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la

maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

- ART. 18 -

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione della stessa.

A tal fine il Consiglio Direttivo deve, a titolo esemplificativo:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle Linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

- ART. 19 -

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE e SEGRETARIO

- ART. 20 -

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

- ART. 21 -

Il Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- ART. 22-

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 14.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

PUBBLICITÀ' E TRASPARENZA

- ART. 23 -

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

FORO COMPETENTE

- ART. 24 -

Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi, e qualsiasi organo dell'Associazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria è competente il Foro di Bologna.

DISPOSIZIONE FINALE

- ART. 25 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.